

|| Sindacato. Die Gewerkschaft. Le Syndicat.

Statuto e linee guida

Edizione gennaio 2024



Indice

LII	Statuto	
St		
ı.	Denominazione e sede	6
II.	Scopo e sfera organizzativa	6
III.	Societariato	7
IV.	Prestazioni e quote	9
V.	Politica contrattuale e conflitti di lavoro	10
VI.	Organi sindacali	11
VII.	Contabilità e amministrazione	26
VIII.	Disposizioni finali	26

Linee guida di Unia

Approvate dal congresso il 10.10.2008.

1. La nostra identità sindacale

Il sindacato Unia difende e promuove gli interessi sociali, economici, politici, professionali e culturali delle lavoratrici e dei lavoratori. Si batte per realizzare l'uguaglianza effettiva tra uomo e donna nel mondo professionale, nella famiglia e nella società.

Unia è un sindacato impegnato e combattivo che lotta con la massima competenza professionale, un grande know-how sindacale e un'elevata capacità negoziale in tutti gli ambiti che riguardano la politica dei contratti collettivi di lavoro (CCL) e dei rami professionali. Se necessario, non evita il confronto con i datori di lavoro.

Unia promuove la formazione e il perfezionamento professionale delle sue associate e dei suoi associati.

Unia è un sindacato di successo, giovane, dinamico e sempre più femminile. Accoglie e difende con lo stesso impegno donne e uomini, svizzeri/e e migranti, e lavoratori e lavoratrici giovani e meno giovani. Questa patria sindacale trova la sua espressione anche in eventi culturali comuni.

2. I nostri valori

Unia si ispira ai valori della solidarietà, dell'uguaglianza, della libertà, della pace e della sostenibilità. Difende i diritti fondamentali democratici e sociali per tutti, senza distinzione di sesso, posizione sociale, provenienza, lingua ed età. Unia lotta per affermare in tutto il mondo i diritti sindacali e del lavoro, in modo solidale e a stretto contatto con il movimento sindacale europeo e mondiale. Unia aspira ad una società in un mondo più giusto, incentrata sulle esigenze delle persone e non più sul capitale. Per raggiungere questi obiettivi collabora con movimenti, gruppi e partiti progressisti. Lotta per imporre una società che permetta di conciliare la vita professionale e familiare.

3. I nostri associati e le nostre associate

Unia è un'organizzazione democratica di lavoratori e lavoratrici in cui gli associati e le associate partecipano all'adozione delle decisioni politiche e strategiche importanti. Gli affiliati e le affiliate impegnati/e e le fiduciarie e i fiduciari sono l'elemento chiave di campagne sindacali e politiche di successo, che a loro volta rendono il sindacato utile e interessante per i lavoratori e le lavoratrici. Unia è un sindacato interprofessionale che organizza il personale dell'industria, dell'edilizia, dell'artigianato e dei servizi privati nonché le persone senza attività lucrativa e i pensionati e le pensionate.

4. I nostri collaboratori e le nostre collaboratrici

Il personale di Unia è motivato e impegnato, vanta una grande conoscenza professionale e un'elevata competenza nello svolgimento dei compiti sindacali, soprattutto in materia di sostegno e assistenza agli associati e alle associate così come ai fiduciari e alle fiduciarie nelle aziende, di reclutamento di nuovi iscritti e nuove iscritte, di gestione delle campagne, di trattative nei contratti collettivi di lavoro a livello di rami professionali e aziende e di assicurazione disoccupazione. Unia promuove e qualifica il proprio personale assicurando una solida formazione sindacale di base e un perfezionamento professionale continuo.

5. I nostri obiettivi, i nostri strumenti

Uno degli obiettivi principali di Unia è il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. La realizzazione di tale obiettivo poggia su tre pilastri: Unia lotta per concludere contratti collettivi di lavoro all'avanguardia nonché per influenzare la legislazione sociale e offre alle sue associate e ai suoi associati maggiore protezione e sicurezza grazie a prestazioni professionali.

Unia lancia iniziative, campagne e azioni in tutte le regioni della Svizzera.

6. La nostra organizzazione

Unia mira ad aumentare il grado di organizzazione in tutti i rami professionali rilevanti del settore privato, ad accrescere in modo continuo e consistente l'effettivo dei propri associati e delle proprie associate e a consolidare la propria presenza nel terziario, diventando anche qui una forza sindacale influente. Unia vuole inoltre aumentare la percentuale delle donne tra gli iscritti e il suo personale. Unia orienta con coerenza tutti i processi e le attività all'evoluzione delle affiliazioni (reclutamento, fidelizzazione e partecipazione degli associati e delle associate) allo scopo di realizzare effettivamente la giustizia sociale e sociopolitica.

Statuto

I. Denominazione e sede

Art. 1 Denominazione e sede

- 1 Il Sindacato Unia (Syndicat Unia, Gewerkschaft Unia; di seguito «Unia») è un'organizzazione di lavoratrici e lavoratori della Svizzera. Unia è un'associazione ai sensi del Codice civile svizzero (artt. 60 e 61 CC) e un'organizzazione di pubblica utilità.
- 2 La sede principale di Unia si trova a Berna.
- **3** Unia è membro dell'Unione sindacale svizzera (USS) e può aderire alle organizzazioni internazionali del lavoro affini.

Art. 2 Indipendenza

Il sindacato Unia è aconfessionale e apartitico.

II. Scopo e sfera organizzativa

Art. 3 Scopo

- 1 Unia rappresenta e promuove gli interessi sociali, economici, politici, professionali e culturali dei lavoratori e delle lavoratrici. Interviene per garantire la parità effettiva tra uomo e donna, in particolar modo per quanto concerne il lavoro, il salario, la formazione, la famiglia e la società.
- 2 Nel proprio agire, Unia si ispira ai valori di solidarietà, eguaglianza, libertà, pace e sostenibilità. Difende i diritti democratici e sociali fondamentali per tutti e aspira alla solidarietà tra lavoratori e lavoratrici, a prescindere dal sesso, dall'estrazione sociale, dall'origine nazionale o etnica, dalla lingua e dall'età. Unia lotta contro ogni forma di discriminazione. Aspira a una società inserita in un mondo più giusto, basata non più sull'egemonia del capitale, ma sulla considerazione prioritaria dei bisogni sociali degli esseri umani. Unia aspira ad una società in cui sia possibile conciliare la professione e la famiglia.

- 3 Unia persegue i propri obiettivi con gli strumenti della lotta comune, della contrattazione collettiva e della solidarietà. Fonda il proprio impegno per il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di lavoro su tre pilastri: la lotta per contratti collettivi di lavoro progressisti, l'influsso esercitato sulla legislazione socialmente e sociopoliticamente rilevante e l'offerta di servizi professionali volti ad accrescere la sicurezza e la tutela dei/delle propri/e associati/e.
- 4 Unia si dota di un manifesto programmatico nel senso di dette finalità.

Art. 4 Sfera organizzativa

In quanto sindacato interprofessionale, Unia organizza i lavoratori e le lavoratrici dell'industria, dell'artigianato e dell'edilizia, del settore dei servizi privati e del settore agrario, a prescindere dal loro status professionale e aziendale, nonché le persone non esercitanti un'attività lucrativa, le pensionate e i pensionati.

III. Societariato

Art. 5 Affiliazione

- **1** Possono affiliarsi ad Unia tutte le persone di cui all'articolo 4.
- 2 Nel regolamento «Quote e prestazioni», l'Assemblea dei/delle delegati/e definisce le condizioni che regolano l'affiliazione ad Unia di altre persone.
- 3 La decisione relativa all'ammissione di nuovi/e associati/e spetta alla regione; essa può respingere la domanda di una persona senza motivare il proprio rifiuto. La persona interessata può impugnare il rifiuto davanti al Comitato centrale, il quale decide in ultima istanza.
- **4** Gli/Le affiliati/e di altre organizzazioni con le quali Unia ha concluso un contratto di collaborazione possono aderire anche ad Unia. I diritti e gli obblighi di costoro devono essere disciplinati contrattualmente.
- **5** Unia rimette una volta l'anno ad ogni associato/a una tessera di socio/a.
- **6** Attraverso la sua dichiarazione di adesione, l'affiliato/a riconosce le disposizioni dello Statuto, i regolamenti, le disposizioni d'esecuzione e le decisioni del sindacato.

Art. 6 Passaggio ad Unia

- 1 Gli/Le iscritti/e di un sindacato affiliato all'USS che passano ad Unia ottengono il riconoscimento di tutti gli anni di adesione maturati.
- 2 Il passaggio ad Unia delle persone che provengono da altre organizzazioni di lavoratori/trici nazionali ed estere è disciplinato mediante accordi di reciprocità. L'Assemblea dei/delle delegati/e ha facoltà di definire i dettagli nel regolamento «Quote e prestazioni».

Art. 7 Appartenenza alle regioni e alle sezioni

Ogni associato/a appartiene alla regione e – se questa è suddivisa in sezioni – alla sezione nella quale esercita la propria attività lucrativa. L'Assemblea dei/delle delegati/e ha facoltà di prevedere delle eccezioni nel regolamento «Quote e prestazioni».

Art. 8 Appartenenza settoriale

Ogni associato/a viene assegnato/a al settore corrispondente al ramo professionale di cui fa parte al momento dell'adesione oppure a quello corrispondente alla propria formazione od esperienza professionale.

Art. 9 Dimissioni

- 1 Le dimissioni da Unia possono essere rassegnate soltanto per la fine di un anno civile e osservando un termine di preavviso di almeno sei mesi. Le dimissioni devono pervenire alla regione o sezione competente per lettera raccomandata entro e non oltre il 30 giugno (timbro postale). Nell'anno in cui hanno conseguito/terminato la formazione, i/le giovani hanno la possibilità di rassegnare le dimissioni per la fine dello stesso anno civile, osservando un termine di preavviso di tre mesi. Se giustificato da un cambiamento del ramo professionale, il passaggio a un altro sindacato aderente all'USS è ammesso in qualsiasi momento.
- 2 Le dimissioni collettive sono nulle.
- **3** Gli/Le associati/e dimissionari/e sono tenuti/e al pagamento della quota fino al termine del preavviso di disdetta. L'Assemblea dei/delle delegati/e ha facoltà di prevedere eccezioni e agevolazioni nel regolamento «Ouote e prestazioni».
- **4** Con le dimissioni si estinguono tutti i diritti e le pretese dell'associato/a nei confronti del sindacato.

Art. 10 Espulsione

- 1 L'associato/a può essere espulso/a da Unia se viola gravemente le disposizioni statutarie del sindacato o le decisioni degli organi competenti, o se con il proprio comportamento nuoce ad Unia o ai/alle suoi/sue associati/e.
- 2 La proposta di espulsione è formulata dalla competente sezione o regione tramite il Comitato regionale. La decisione di espulsione spetta al Comitato centrale. In presenza di circostanze particolari, il Comitato centrale può decidere l'espulsione d'ufficio.
- 3 Entro 30 giorni dalla notifica della decisione di espulsione, l'affiliato/a ha facoltà di depositare ricorso scritto e motivato presso il Comitato direttore, che lo trasmette all'Assemblea dei/delle delegati/e. Su richiesta, l'associato/a espulso/a viene sentito da una commissione dell'Assemblea dei/delle delegati/e. Quest'ultima delibera in via definitiva.

IV. Prestazioni e quote

Art. 11 Quote associative

- 1 Per poter adempiere i propri compiti, Unia riscuote da tutti gli/le associati/e quote stabilite essenzialmente in funzione del reddito. L'Assemblea dei/delle delegati/e disciplina i dettagli relativi allo scaglionamento e l'incasso delle quote nel regolamento «Quote e prestazioni». L'ordinamento contributivo ha carattere vincolante in tutta la Svizzera.
- **2** L'Assemblea dei/delle delegati/e fissa l'ammontare delle quote; gli importi vengono resi noti negli organi di pubblicazione.
- 3 Per far fronte a determinati impegni straordinari di Unia, come ad esempio per l'approntamento di risorse supplementari urgentemente necessarie a sostegno di conflitti di lavoro, l'Assemblea dei/delle delegati/e può decidere di riscuotere contributi straordinari per un periodo limitato.
- 4 Gli/Le associati/e in arretrato di oltre tre mesi con il pagamento delle quote perdono ogni diritto alle prestazioni individuali, statutarie o regolamentari. L'Assemblea dei/delle delegati/e disciplina i dettagli e le eccezioni nel regolamento «Quote e prestazioni».

Art. 12 Prestazioni individuali

Unia garantisce agli/alle associati/e prestazioni individuali, in modo particolare nel campo della formazione, della consulenza e dell'assistenza giuridica. L'Assemblea dei/delle delegati/e stabilisce entità, presupposti e procedura nel regolamento «Quote e prestazioni».

Art. 13 Istituzioni sociali e fondazioni

Unia può gestire autonomamente o in collaborazione con altre organizzazioni delle istituzioni sociali, in particolare sotto forma di fondazioni.

Art. 14 Pubblicazioni

Unia cura regolarmente pubblicazioni destinate ad associati e associate e in generale ai lavoratori e alle lavoratrici.

L'Assemblea dei/delle delegati/e designa gli organi di pubblicazione ufficiali di Unia.

V. Politica contrattuale e conflitti di lavoro

Art. 15 Contratti collettivi di lavoro

- 1 Le conferenze dei rami professionali oppure i gruppi aziendali o di categoria competenti decidono in merito alla conclusione, al contenuto, alla disdetta e al rinnovo di tutti i contratti (aziendali, locali, cantonali, regionali, nazionali e dei rami professionali), conformemente al regolamento organizzativo del rispettivo settore e rifacendosi alle linee direttive di politica contrattuale definite dall'Assemblea dei/delle delegati/e e alla politica contrattuale formulata dai settori.
- 2 I seguenti contratti collettivi di lavoro devono essere ratificati dal Comitato centrale di Unia:
 - contratti collettivi di lavoro per i quali è prevista una richiesta di conferimento del carattere obbligatorio generale;
 - contratti collettivi di lavoro alla ratifica dei quali si sono opposti un settore e/o – nel caso dei contratti regionali – una regione;
 - contratti collettivi di lavoro comportanti impegni finanziari che superano il preventivo del settore.
- 3 Tutti i contratti collettivi di lavoro che non sono stati approvati da una conferenza professionale, da un'altra assemblea rappresentativa o dal voto degli/delle associati/e interessati/e, devono essere trattati in seno al Comitato centrale e ratificati dall'Assemblea nazionale dei/delle delegati/e.

- 4 Tutti gli altri contratti collettivi di lavoro vengono ratificati in via definitiva dalle direzioni dei settori interessati. Queste ultime sono tenute a informare regolarmente il Comitato direttore e il Comitato centrale in merito alle trattative e alla direzione del movimento. Il Comitato centrale, il Comitato direttore e le direzioni dei settori sono autorizzati a concludere accordi sull'esecuzione comune di contratti collettivi di lavoro ai sensi dell'articolo 357b del Codice delle obbligazioni.
- **5** Il Comitato centrale decide in merito alla conclusione di accordi internazionali e convenzioni arbitrali che solitamente non sono compresi nei contratti collettivi di lavoro.

Art. 16 Conflitti collettivi di lavoro

- 1 Il sindacato Unia riconosce che nei conflitti collettivi la sospensione del lavoro e altre misure di lotta collettiva sono mezzi legittimi per imporre gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici.
- 2 La decisione sulle misure di lotta compete agli/alle associati/e interessati/e del sindacato e agli organi competenti di Unia.
- **3** Gli/Le associati/e di Unia che partecipano agli scioperi decisi hanno diritto ad indennità di sciopero adeguate.
- **4** Per il resto, l'Assemblea dei/delle delegati/e definisce in un regolamento le altre competenze e procedure per il lancio di misure di lotta sindacale nonché i diritti e gli obblighi (compresa l'indennità di sciopero) degli/delle associati/e interessati/e.

VI. Organi sindacali

A. Principi

Art. 17 Organi di Unia

Gli organi del Sindacato Unia sono:

- 1. la votazione generale
- 2. il Congresso
- 3. l'Assemblea dei/delle delegati/e (AD)
- 4. la commissione di ricorso (CR) dell'Assemblea dei/delle delegati/e
- 5. il Comitato centrale (CC)
- 6. il Comitato direttore (CD)
- 7. il Comitato direttore e segretari/e regionali (CD-SR)
- 8. le regioni e le sezioni
- 9. i settori e i rami professionali
- 10. i gruppi d'interesse
- 11. l'ufficio di revisione

Art. 18 Principi applicabili alla composizione degli organi

- 1 La composizione delle delegazioni regionali del Congresso e dell'Assemblea dei/delle delegati/e deve rispecchiare la composizione degli/delle associati/e, in particolare per quanto riguarda i rami professionali, la nazionalità, l'età e le strutture nelle regioni. I/ Le pensionati/e sono rappresentati/e dai 14 delegati al Congresso ai sensi dell'articolo 24 cpv. 3 e dai sei delegati all'Assemblea dei/delle delegati/e conformemente all'articolo 27 cpv. 3.
- 2 Almeno il 33% dei/delle delegati/e e rappresentanti con diritto di voto nel Congresso, nell'AD, nel CC e nel CD dev'essere composto da donne. Negli organi dei settori e dei rami professionali le donne e gli uomini devono essere rappresentati in base alla loro presenza nel rispettivo gruppo di occupati/e.
- **3** Gli organi delle regioni garantiscono una presenza femminile minima del 25%.

Art. 19 Parità tra uomo e donna

Tutti gli organi direttivi di Unia sono responsabili del miglioramento della rappresentanza delle donne in seno al sindacato e tra le segretarie e i segretari sindacali. A tale proposito il Comitato direttore e le direzioni regionali presentano ogni due anni un rapporto all'Assemblea dei/delle delegati/e.

Art. 20 Posizione dei migranti e delle migranti

Tutti gli organi direttivi di Unia sono responsabili del miglioramento della rappresentanza dei migranti e delle migranti in seno al sindacato e tra i/le segretari/e sindacali. A tale proposito il Comitato direttore e le direzioni regionali presentano ogni due anni un rapporto all'Assemblea dei/delle delegati/e.

Art. 21 Principi applicabili alle elezioni e alle votazioni

Per quanto il presente statuto o i regolamenti non dispongano altrimenti, le elezioni e le votazioni si svolgono a scrutinio palese. L'Assemblea dei/delle delegati/e definisce ulteriori dettagli nel «Regolamento organizzativo».

B. Votazione generale

Art. 22 Votazione generale

- 1 Le importanti decisioni di merito del Congresso e dell'Assemblea dei/delle delegati/e possono essere sottoposte al voto scritto di tutti/e gli/le associati/e di Unia (votazione generale) a richiesta di almeno due terzi dei/delle delegati/e al Congresso (se si tratta di decisioni del Congresso) o di almeno due terzi dei/delle delegati/e all'Assemblea dei/delle delegati/e (se si tratta di decisioni dell'Assemblea dei/delle delegati/e) subito dopo l'adozione della decisione.
- **2** Il Comitato direttore indice la votazione generale e la conclude entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
- **3** Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei/delle votanti.

C. Congresso

Art. 23 Convocazione

- 1 Il Congresso è l'istanza suprema di Unia. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni.
- 2 L'Assemblea dei/delle delegati/e ha facoltà di indire congressi straordinari. E' invece tenuta a farlo se richiesto da due terzi delle regioni o da un quinto di tutti gli/le associati/e con indicazione dei temi congressuali.
- 3 La data del Congresso ordinario deve essere comunicata con almeno sei mesi di anticipo, la data del Congresso straordinario con almeno tre mesi di anticipo. L'Assemblea dei/delle delegati/e definisce ulteriori dettagli relativi all'organizzazione e allo svolgimento nel «Regolamento organizzativo».

Art. 24 Composizione

- 1 Il Congresso è composto da delegati/e delle regioni, dei settori e dei gruppi d'interesse. Sono eleggibili alla carica di delegato/a soltanto gli/le associati/e che al momento dell'elezione appartengono ad Unia da almeno un anno e che non sono legati/e ad Unia da un rapporto d'impiego.
- 2 Ogni regione ha diritto a un/a delegato/a e ad un/a delegato/a supplementare ogni 600 associati/e. L'Assemblea dei/delle delegati/e definisce nel «Regolamento organizzativo» le regole e il momento per il conteggio del numero decisivo degli/delle associati/e. Almeno il 33% dei/delle delegati/e regionali dev'essere di sesso femminile. Inoltre, nelle delegazioni composte da meno di quattro persone, ma da almeno due, deve essere rappresentata almeno una donna.

- 3 I gruppi d'interesse hanno diritto a 14 delegati/e ciascuno.
- 4 I settori hanno diritto a sei delegati/e ciascuno.
- **5** Prima di ogni Congresso ordinario, gli organi competenti eleggono i/ le delegati/e al Congresso per il periodo che va fino al Congresso ordinario successivo. Prima di un Congresso straordinario vengono indette soltanto elezioni suppletive per sostituire i/le delegati/e dimissionari/e o non più associati/e.
- 6 La commissione di verifica dei mandati, formata da un membro per ogni settore e per gruppo d'interesse nonché da quattro membri del Comitato centrale, veglia sul rispetto delle condizioni di eleggibilità di tutti i/le delegati/e e sull'osservanza dei principi che regolano la composizione delle delegazioni (art. 18). Se accerta l'esistenza di violazioni gravi nella composizione dei/delle delegati/e regionali, essa può imporre alla regione interessata di ripetere l'elezione dei/delle suoi/sue delegati/e. Se al termine della rielezione continuano a sussistere gli estremi di una grave violazione, la commissione richiede al Comitato centrale di revocare alla regione interessata il diritto di essere rappresentata. Il Comitato centrale decide in via definitiva. L'Assemblea dei/delle delegati/e disciplina i dettagli nel «Regolamento organizzativo».
- 7 I membri del Comitato centrale e del Comitato direttore partecipano al Congresso con voto consultivo.
- 8 Il Congresso è presieduto dal/dalla presidente, che può designare dei/delle sostituti/e. I dettagli sono definiti nel «Regolamento organizzativo».

Art. 25 Diritto di proposta

Le regioni, le sezioni per il tramite delle rispettive regioni, i settori, i rami professionali per il tramite dei rispettivi settori, i gruppi di interesse, l'Assemblea dei/delle delegati/e, il Comitato centrale e il Comitato direttore hanno il diritto di sottoporre al Congresso proposte e candidature per tutti gli organi eletti dal Congresso, per quanto lo statuto non preveda limitazioni. Le proposte che riguardano questioni ed elezioni a sé stanti devono essere presentate entro tre mesi dalla data del Congresso se si tratta di un Congresso ordinario; se si tratta di un Congresso straordinario, il termine di presentazione si riduce a due mesi. L'Assemblea dei/delle delegati/e disciplina ulteriori aspetti nel «Regolamento organizzativo».

Art. 26 Compiti

- 1 Il Congresso adempie segnatamente i seguenti compiti:
 - 1. adozione delle decisioni riguardanti il manifesto programmatico di Unia;
 - definizione di obiettivi e principi della politica contrattuale e di altre questioni di politica sindacale;
 - 3. approvazione degli obiettivi della legislatura;
 - 4. approvazione del rapporto d'attività del Comitato direttore;
 - 5. approvazione e modifica dello statuto;
 - 6. esame e decisione di ulteriori proposte;
 - 7. elezione di un presidente o di una co-presidenza; il Congresso può eleggere uno o più vicepresidenti tra i membri del Comitato direttore:
 - 8. elezione del/della responsabile delle finanze;
 - elezione degli ulteriori membri del Comitato direttore. Il Congresso fissa il numero di membri del CD per la legislatura successiva all'interno di una fascia da 7 a 9 membri;
 - 10. elezione dei membri del Comitato centrale (art. 32 cpv. 1).
- 2 Le elezioni si tengono essenzialmente solo ai Congressi ordinari. Il mandato degli organi eletti dal Congresso si estingue con il Congresso ordinario successivo. Eccezionalmente, il Congresso ordinario può fissare in anticipo una durata inferiore del mandato.

D. Assemblea dei/delle delegati/e (AD)

Art. 27 Composizione

- 1 L'Assemblea dei/delle delegati/e (AD) è composta dai/dalle delegati/e delle regioni, dei settori e dei gruppi d'interesse. La possibilità di essere eletti è riservata agli/alle associati/e che al momento dell'elezione appartengono ad Unia da almeno un anno e non sono legati ad Unia da un rapporto d'impiego.
- 2 Ogni regione ha diritto ad almeno un/a delegato/a supplementare ogni 2000 affiliati/e. Il numero di associati/e determinante viene calcolato applicando le regole previste per i/le delegati/e al Congresso. Le delegazioni regionali devono assicurare una presenza femminile minima del 33%. Nelle delegazioni costituite da meno di quattro persone, ma da almeno due, deve essere presente almeno una donna.
- 3 Ogni gruppo d'interesse ha diritto a sei delegati/e.
- 4 Ogni settore ha diritto a tre delegati/e.
- **5** Al termine di ogni Congresso ordinario, gli organi competenti eleggono i/le delegati/e per un periodo di quattro anni.

- **6** Ogni regione, ogni settore e ogni gruppo d'interesse elegge almeno due sostituti/e.
- 7 La commissione di verifica dei mandati (cfr. art. 24 cpv. 6) veglia sul rispetto delle condizioni di eleggibilità di tutti/e i/le delegati/e e sull'osservanza dei principi che regolano la composizione delle delegazioni (art. 18). Se accerta l'esistenza di violazioni gravi nella composizione delle delegazioni regionali, essa può pretendere dalla regione interessata la ripetizione dell'elezione dei/delle suoi/sue delegati/e. Se al termine della rielezione continuano a sussistere gli estremi di una grave violazione, la commissione richiede al Comitato centrale di revocare alla regione interessata il diritto di essere rappresentata. Il Comitato centrale decide in via definitiva. I dettagli sono definiti nel «Regolamento organizzativo».
- **8** I membri del Comitato centrale e del Comitato direttore partecipano all'Assemblea dei/delle delegati/e con voto consultivo.

Art. 28 Diritto di proposta

Le regioni, le sezioni per il tramite delle rispettive regioni, i settori, i rami professionali per il tramite dei rispettivi settori, i gruppi d'interesse, il Comitato centrale e il Comitato direttore hanno il diritto di sottoporre all'Assemblea dei/delle delegati/e proposte e candidature per tutti gli organi da essa eletti.

Art. 29 Compiti

- 1 L'Assemblea dei/delle delegati/e si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno. Ulteriori sessioni possono essere convocate su richiesta scritta di un quinto dei/delle delegati/e o indette dal Comitato centrale su proposta di quest'ultimo.
- 2 L'Assemblea dei/delle delegati/e adempie i seguenti compiti:
 - 1. discussione dei principi di politica contrattuale nel rispetto dell'autonomia dei rami professionali;
 - adozione e bilancio degli obiettivi annuali, che costituiscono il quadro dei processi di determinazione degli obiettivi delle unità organizzative (regioni, settori, gruppi di interesse), tenendo conto della realtà socioeconomica delle regioni, e approvazione del rendiconto del Comitato direttore;
 - 3. presa di posizione su questioni d'attualità della politica sindacale e sulle votazioni federali, decisioni sul lancio di iniziative, referendum e petizioni nazionali;
 - 4. vigilanza sul rispetto delle risoluzioni congressuali da parte del Comitato centrale e del Comitato direttore;
 - 5. fissazione delle quote associative (art. 11);
 - 6. approvazione del conto annuale e del bilancio preventivo;

- 7. elezioni suppletive di tutti gli organi solitamente eletti dal Congresso ordinario (art. 26 cpv. 1 numeri 7–10) fino alla data del successivo Congresso ordinario;
- 8. destituzione dei membri del Comitato direttore su richiesta scritta della metà delle regioni, di almeno un terzo dei/delle delegati/e dell'Assemblea dei/delle delegati/e, del Comitato centrale o del Comitato direttore; la destituzione è approvata a maggioranza di due terzi di tutti/e i/le delegati/e;
- destituzione degli ulteriori membri del Comitato centrale su richiesta di un'Assemblea dei/delle delegati/e regionale, dell'Assemblea dei/delle delegati/e di un settore, di un gruppo d'interesse o del Comitato direttore:
- 10. elezione dei membri della commissione di ricorso su proposta del Comitato centrale;
- 11. elezione dell'ufficio di revisione su proposta del Comitato centrale:
- 12. ratifica dei contratti di collaborazione conclusi con altre organizzazioni ai sensi dell'articolo 5:
- 13. decisioni relative ai regolamenti di sua competenza;
- 14. approvazione dei regolamenti nei casi previsti dallo statuto;
- 15. designazione degli organi di pubblicazione ufficiali ai sensi dell'articolo 14;
- 16. decisione relativa alla contestazione delle espulsioni ai sensi dell'articolo 10.
- **3** L'Assemblea dei/delle delegati/e può costituire delle commissioni incaricate di svolgere i lavori preparatori relativi a singole questioni.

E. Commissione di ricorso (CR) dell'Assemblea dei/delle delegati/e

Art. 30 Composizione

L'Assemblea dei/delle delegati/e stabilisce la composizione della commissione di ricorso nel regolamento «Organizzazione e compiti della CR».

Art. 31 Competenze

- 1 La commissione di ricorso esamina i ricorsi interposti dagli/dalle associati/e per violazione dei loro diritti statutari o regolamentari ad opera degli organi di Unia. Fanno eccezione i ricorsi interposti contro le decisioni del Congresso e dell'Assemblea dei/delle delegati/e e altre decisioni attribuite in via definitiva a un'altra istanza in virtù dello statuto o di un regolamento.
- **2** L'Assemblea dei/delle delegati/e disciplina la procedura del ricorso nel regolamento «Organizzazione e compiti della CR».

F. Comitato centrale (CC)

Art. 32 Composizione

- 1 Il Comitato centrale (CC) è l'organo direttivo strategico di Unia ed è composto dai seguenti membri:
 - i membri del Comitato direttore;
 - i/le segretari/e regionali eletti/e dal Congresso nel Comitato centrale nonché un/a affiliato/a della base eletto/a e un/una sostituto/a anch'esso/a della base per ogni regione. Uno dei due seggi deve essere attribuito a una donna;
 - due associati/e della base eletti/e di cui almeno una donna per ogni settore e ogni gruppo d'interesse (Gl migrazione: 4);
 - la responsabile o il responsabile della Cassa disoccupazione Unia.

Per gli/le associati/e della base devono essere eletti/e dei/delle sostituti/e.

In caso di assenza di un/a delegato/a del CC, il suo diritto di voto passa al/alla suo/a sostituto/a.

Gli/Le associati/e della base delegati/e al Comitato centrale devono essere sottoposti/e al voto del Congresso di Unia da parte dell'organo militante supremo della loro unità organizzativa.

- 2 Qualora la percentuale femminile nel CC sia inferiore alla quota minima prescritta dallo Statuto, l'AD procede ad un'elezione supplementare.
- 3 Il Comitato centrale si riunisce su invito del Comitato direttore almeno quattro volte l'anno. In caso di necessità, il Comitato direttore può convocare riunioni supplementari oppure cancellare una riunione.
 - I punti all'ordine del giorno e tutti i documenti sono presentati ai/ alle delegati/e del CC e ai/alle loro sostituti/e in tedesco, francese e italiano con sufficiente anticipo.
- **4** La sessione è presieduta dal/dalla presidente oppure, in caso di suo impedimento, da un altro membro del Comitato direttore, designato dal Comitato direttore stesso.
- 5 Ulteriori disposizioni esecutive, nonché l'indennizzo dei/delle delegati/e della base per il lavoro svolto in seno al Comitato centrale sono disciplinati da un regolamento del Comitato centrale separato, che deve essere approvato dall'Assemblea dei/delle delegati/e.

Art. 33 Compiti e competenze

Il Comitato centrale adempie i seguenti compiti e dispone delle seguenti competenze:

- decisioni relative alle campagne di politica sindacale nonché coordinamento della direzione del movimento e della politica contrattuale, nel rispetto dell'autonomia dei rami professionali;
- 2. decisioni relative agli obiettivi strategici nel quadro della pianificazione delle campagne prioritarie su proposta del CD-SR;
- 3. presa di posizione su questioni d'attualità della politica sindacale;
- elaborazione degli obiettivi annuali, del bilancio annuale e del preventivo all'attenzione dell'Assemblea dei/delle delegati/e;
- 5. approvazione del rapporto annuale del Comitato direttore con le principali cifre chiave e del rapporto d'attività del CD-SR;
- rapporto all'Assemblea dei/delle delegati/e sulla realizzazione o sulla mancata realizzazione delle decisioni congressuali nell'intervallo tra due congressi;
- 7. ratifica dei contratti collettivi di lavoro ai sensi dell'articolo 15 cpv. 2;
- 8. decisioni relative ai regolamenti di sua competenza e agli accordi ai sensi dell'articolo 15 cpv. 4;
- 9. decisioni relative alla costituzione o allo scioglimento di sezioni;
- 10. definizione dei principi della politica del personale di Unia e decisioni relative alla politica salariale per i membri del Comitato direttore nel quadro del sistema salariale;
- 11. elezione dei membri del Comitato centrale nella commissione di verifica dei mandati conformemente agli articoli 24 e 27;
- 12. elezione dei rappresentanti Unia in seno all'Assemblea dei/delle delegati/e USS e al congresso USS;
- 13. proposta dei/delle candidati/e per la nomina a membri della commissione di ricorso e proposta di un ufficio di revisione, all'intenzione dell'Assemblea dei/delle delegati/e;
- adozione delle proprie proposte interne ed esame delle proposte delle regioni, dei settori e dei gruppi d'interesse, all'attenzione del congresso USS;
- 15. decisione relativa al rifiuto (art. 5) e all'espulsione (art. 10) di associati/e:
- 16. decisione relativa alla revoca del diritto di rappresentanza ai sensi degli articoli 24 e 27;
- 17. tutti gli altri compiti assegnatigli dallo statuto o dai regolamenti.

G. Comitato direttore (CD)

Art. 34 Composizione e organizzazione

- **1** Il Comitato direttore (CD) è l'organo di direzione e di rappresentanza di Unia ai sensi dell'articolo 69 CC.
- 2 Il Comitato direttore è composto da:
 - la presidente o il presidente, rispettivamente la co-presidenza
 - il/la responsabile delle finanze
 - gli ulteriori membri eletti dal Congresso (art. 26 cpv. 1 n. 9).
- 3 Nella misura in cui il Congresso non si pronuncia, il Comitato direttore si auto-costituisce e ne rende conto all'Assemblea dei/delle delegati/e. Designa le persone titolari del diritto di firma per Unia. È previsto esclusivamente il diritto di firma collettivo a due.
- **4** La responsabilità del personale in seno al Comitato direttore è assunta dalla presidente o dal presidente.

Art. 35 Competenze

- 1 Il Comitato direttore è l'esecutivo operativo di Unia. Esso è responsabile degli affari correnti di Unia e – insieme agli ulteriori membri del Comitato centrale – della regolare messa in atto delle decisioni del Congresso e dell'Assemblea dei/delle delegati/e, nonché delle decisioni del Comitato centrale.
- 2 Esso assicura la regolarità del dibattito sullo sviluppo strategico di Unia e l'attuazione dei processi relativi agli accordi sugli obiettivi nell'intera organizzazione. È di sua competenza anche la preparazione delle decisioni del CD-SR, del CC, dell'AD e del Congresso, nonché la divulgazione di tutte le informazioni necessarie tanto all'interno quanto all'esterno di Unia.
- 3 Il Comitato direttore rappresenta Unia verso l'esterno, dirige tutti i servizi centrali ed è competente per tutti i compiti non assegnati ad altri organi. E' autorizzato a compiere tutti gli atti giuridici necessari ai fini della gestione patrimoniale e dell'amministrazione, in particolare a concludere atti di compravendita e a costituire ipoteche sugli immobili. Il Comitato direttore decide in merito a tutte le questioni che riguardano la partecipazione di Unia a imprese e società cooperative, e ne rende conto al Comitato centrale.
- 4 Esso sorveglia l'attività degli organi e delle istanze settoriali e regionali, dei gruppi di interesse e del CD-SR e si assicura che rispettino lo statuto, i regolamenti e le decisioni dell'Assemblea dei/delle delegati/e e del Comitato centrale; è inoltre autorizzato a concludere accordi sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro ai sensi dell'articolo 357b CO (art. 15 cpv. 4).

- **5** Coordina l'adempimento dei compiti tra i settori e le regioni ed è responsabile dell'attuazione dei principi della politica del personale a tutti i livelli.
- **6** Il Comitato direttore assume le segretarie e i segretari regionali su proposta dell'Assemblea dei/delle delegati/e regionale e ne disciplina le condizioni di assunzione. Previa consultazione del Comitato regionale interessato, ha anche facoltà di licenziare i/le segretari/e regionali.

H. Comitato direttore e segretari/e regionali (CD-SR)

Art. 36 Composizione

Il Comitato direttore e i/le segretari/e regionali formano il CD-SR. Il CD-SR è l'esecutivo operativo allargato di Unia e coordina l'esecuzione dei compiti operativi dell'organizzazione globale. Il/La segretario/a presidenziale e, se necessario, altri/e responsabili partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Art. 37 Compiti e competenze

II CD-SR adempie i seguenti compiti e dispone delle seguenti competenze:

- pianificazione operativa della direzione del movimento nei rami professionali prioritari nonché nei progetti di costruzione strategici e proposta di obiettivi corrispondenti al Comitato centrale;
- 2. pianificazione operativa delle campagne di politica sindacale prioritarie e proposta di obiettivi corrispondenti al Comitato centrale;
- responsabilità per l'attuazione dei principi della politica del personale adottati dal Comitato centrale a tutti i livelli; adozione delle condizioni di lavoro generali, tenendo conto dei diritti di partecipazione del personale;
- 4. definizione dei processi lavorativi comuni ai settori, alle regioni e ai dipartimenti centrali;
- 5. esame preliminare degli obiettivi annuali, del bilancio annuale e del preventivo all'attenzione del Comitato centrale.

Art. 38 Principi applicabili alle votazioni

Di regola il CD-SR adotta le decisioni a maggioranza semplice. Se almeno tre membri del CD-SR ne fanno richiesta, le decisioni devono essere adottate secondo il principio della doppia maggioranza. In tal caso per la decisione sono necessarie sia la maggioranza dei voti dei membri del CD presenti che la maggioranza dei voti dei/delle segretari/e regionali presenti.

I. Settori e rami professionali

Art. 39 Composizione

- 1 Il Sindacato Unia è suddiviso in settori.
- 2 Il numero di settori e i dettagli relativi alla loro suddivisione sono definiti dall'Assemblea dei/delle delegati/e su proposta dei settori interessati nel «Regolamento organizzativo».
- 3 I settori collaborano e coordinano le loro attività di campagna.

Art. 40 Organizzazione

- 1 Ogni settore fissa autonomamente la propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari. Entro i limiti del «Regolamento organizzativo» il regolamento dei settori stabilisce anche i principi dell'organizzazione dei rami professionali. I relativi regolamenti necessitano dell'approvazione del Comitato centrale.
- 2 Ogni settore dispone di un'Assemblea dei/delle delegati/e di settore. I/Le delegati/e sono chiamati/e a rappresentare i gruppi aziendali e i gruppi dei rami professionali o le regioni in funzione del numero di associati/e.
- 3 L'Assemblea dei/delle delegati/e può definire altri requisiti per l'organizzazione dei settori e dei rami professionali nel «Regolamento organizzativo».

Art. 41 Compiti

- 1 Le varie AD dei settori propongono i/le candidati/e da eleggere nel Comitato direttore, eleggono i membri della direzione dei settori, i/le delegati/e dei settori al Congresso e all'Assemblea dei/delle delegati/e e nominano i/le delegati/e al Comitato centrale (art. 32, cpv. 1).
- 2 I/Le rappresentanti eletti/e nel Comitato centrale e nella direzione del settore riferiscono regolarmente delle loro attività all'Assemblea dei/delle delegati/e del settore.
- 3 Se il Comitato direttore assegna la responsabilità della direzione di un settore a un membro del Comitato direttore la cui candidatura al Congresso non era stata in precedenza sostenuta dall'AD del settore interessato, è necessaria la ratifica dell'AD del settore. Se l'AD del settore rifiuta di ratificare la scelta, un altro/a candidato/a le dev'essere proposto/a.
- 4 L'Assemblea dei/delle delegati/e del settore definisce i temi prioritari dell'attività della direzione del settore e decide sulle proposte presentate agli organi centrali di Unia. Per il resto, i settori e i rami professionali adempiono soltanto i compiti relativi alla regolamentazione delle condizioni di lavoro del proprio ramo professionale o la negoziazione, la conclusione e l'attuazione di contratti collettivi di lavoro.

J. Regioni e sezioni

Art. 42 Suddivisione in regioni

- 1 Il Sindacato Unia è suddiviso in regioni.
- **2** L'Assemblea dei/delle delegati/e definisce il numero delle regioni e i dettagli della suddivisione nel «Regolamento organizzativo».

Art. 43 Organizzazione

- 1 Ogni regione si organizza autonomamente entro i limiti previsti dallo statuto di Unia e dai regolamenti nazionali; essa deve prevedere un'Assemblea dei/delle delegati/e regionale e un Comitato regionale. Questi ultimi adottano decisioni strategiche, in particolare sulle campagne di politica sindacale e sui CCL che riguardano solo singole regioni e rientrano quindi nella loro competenza. I rispettivi regolamenti devono essere approvati dal Comitato centrale.
- 2 L'Assemblea dei/delle delegati/e e il Comitato regionale sono composti in modo che vi siano rappresentati gli organi legittimati a presentare proposte.
- **3** Un Comitato direttore composto di quadri professionali è responsabile dell'organizzazione del lavoro professionale nelle regioni. I suoi membri sono assunti dal/dalla segretario/a regionale e l'assunzione è ratificata da un organo di militanti regionale.
- **4** L'Assemblea dei/delle delegati/e disciplina i dettagli dell'organizzazione nel «Regolamento organizzativo».

Art. 44 Compiti

- **1** Le regioni, insieme alle loro sezioni, sono responsabili, ciascuna nel proprio territorio, dell'attuazione degli obiettivi di Unia e della regione.
- 2 I/Le delegati/e delle regioni al Congresso e all'Assemblea dei/delle delegati/e nazionale, nonché i/le candidati/e per il Comitato centrale e i/le rispettivi/e sostituti/e sono eletti, rispettivamente nominati/e dalle Assemblee dei/delle delegati/e regionali. Nel limite del possibile vengono considerate le proposte delle sezioni.
- 3 Le AD regionali propongono al Comitato direttore un/una candidato/a per il posto di segretario/a regionale in vista dell'assunzione iniziale e poi una volta per ogni legislatura. Propongono i/le rappresentanti regionali di cui all'articolo 32 cpv. 1 per l'elezione nel Comitato centrale.
- **4** L'Assemblea dei/delle delegati/e regionale delibera in merito alle proposte presentate agli organi centrali di Unia.
- **5** L'Assemblea dei/delle delegati/e specifica gli ulteriori compiti delle regioni nel «Regolamento organizzativo».

Art. 45 Sezioni

- **1** Di norma le regioni sono suddivise in sezioni. La decisione sulla costituzione di nuove sezioni o sullo scioglimento di sezioni esistenti dev'essere approvata dal Comitato centrale.
- **2** Le sezioni sono responsabili dell'attuazione degli obiettivi di Unia nel proprio territorio, nonché dell'assistenza agli/alle associati/e.
- **3** Nel proprio regolamento organizzativo la regione deve assegnare alle sezioni dei compiti e le risorse necessarie al loro adempimento.
- **4** Laddove la costituzione di sezioni non sia giustificata e non venga quindi effettuata, tutti i compiti e le competenze attribuiti alle sezioni dalle disposizioni statutarie e regolamentari spettano alla regione.
- **5** L'Assemblea dei/delle delegati/e definisce i dettagli relativi all'organizzazione delle sezioni nel «Regolamento organizzativo».

K. Gruppi d'interesse

Art. 46 Composizione

- **1** Il Sindacato Unia comprende i seguenti gruppi d'interesse:
 - Donne
 - Giovani
 - Migranti
 - Pensionate e pensionati
- **2** L'Assemblea dei/delle delegati/e definisce i criteri di adesione nel «Regolamento organizzativo».

Art. 47 Organizzazione

- 1 Ciascun gruppo d'interesse si organizza autonomamente entro i limiti dello statuto di Unia e dei regolamenti sovraordinati; ogni gruppo costituisce una conferenza del gruppo d'interesse. I rispettivi regolamenti devono essere approvati dal Comitato centrale.
- **2** L'Assemblea dei/delle delegati/e definisce nel «Regolamento organizzativo» i dettagli della suddivisione e delle strutture organizzative vincolanti.

Art. 48 Compiti

- 1 I gruppi d'interesse sono costituiti per esprimere gli interessi particolari dei/delle loro associati/e nel sindacato Unia e per proporre alle istanze di Unia provvedimenti volti a migliorare la loro situazione sotto il profilo giuridico, economico, politico e sociale.
- 2 A livello nazionale i gruppi d'interesse rappresentano l'organo che elegge le proprie delegazioni al Congresso e all'Assemblea dei/delle delegati/e, mentre a livello di sezione e di regione rappresentano l'organo di elezione delle istanze designate dai relativi regolamenti.
- **3** Le conferenze dei gruppi d'interesse propongono i/le rappresentanti di cui all'articolo 32 cpv. 1 per l'elezione nel Comitato centrale.

L. Ufficio di revisione

Art. 49 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione esterno esamina regolarmente la conformità della tenuta dei conti dell'intera organizzazione, regioni comprese, e ne rende conto all'Assemblea dei/delle delegati/e.

VII. Contabilità e amministrazione

Art. 50 Principi

- 1 Il Comitato direttore emana direttive per la tenuta dei conti e la gestione patrimoniale. Sottopone annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei/delle delegati/e il bilancio consuntivo e preventivo.
- 2 II «Regolamento organizzativo» fissa la quota delle entrate provenienti dalle quote associative e dalle altre entrate che viene assegnata ai settori e alle regioni per l'adempimento dei rispettivi compiti.

Art. 51 Responsabilità

È esclusa ogni responsabilità personale degli/delle associati/e del sindacato per gli impegni assunti da Unia. Unia risponde unicamente con il proprio patrimonio. L'ammontare annuale della quota associativa (compresi eventuali contributi straordinari) non deve superare l'importo di fr. 800.—.

VIII. Disposizioni finali

Art. 52 Modifiche statutarie particolari e scioglimento di Unia

- 1 Fatto salvo il capoverso 2 del presente articolo, lo scioglimento di Unia può avvenire soltanto per decisione di un Congresso appositamente convocato, e soltanto se vi acconsentono almeno i due terzi dei/delle delegati/e aventi diritto di voto.
- **2** Le disposizioni statutarie che concernono i settori e le loro competenze (articoli 8, 15, 39, 40 e 41) possono essere modificate soltanto a maggioranza dei due terzi dei/delle delegati/e aventi diritto di voto.
- **3** Per la fusione di Unia con un'altra organizzazione è necessario il consenso del Congresso.
- 4 La decisione relativa allo scioglimento deve contenere nel contempo anche disposizioni circa l'impiego del patrimonio. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto a organizzazioni di pubblica utilità con finalità identiche o analoghe con sede in Svizzera. La devoluzione agli/alle associati/e è esclusa.

Art. 53 Norma interpretativa (versione linguistica determinante)

In caso di divergenze redazionali o interpretative tra la versione in lingua tedesca, francese e italiana del presente statuto fa fede il testo in lingua tedesca.

Art. 54 Entrata in vigore

Lo statuto di fondazione è entrato in vigore il 1° gennaio 2005.

Modifiche allo statuto sono state adottate in occasione dei seguenti congressi:

11 ottobre 2008, Lugano, congresso ordinario

4 dicembre 2010, Losanna, congresso straordinario

31 marzo 2012, Berna, congresso straordinario

29 ottobre 2016, Ginevra, congresso ordinario

26 febbraio 2022, Bienne, congresso ordinario

21 ottobre 2023, Berna, congresso straordinario

Il presente statuto sostituisce tutte le versioni precedenti. Entra in vigore immediatamente, fatta eccezione per gli articoli 32, 33, 36, 37, 38, 43 e 44, che entrano in vigore il 1° luglio 2024. Fino al 30 giugno 2024 restano pertanto in vigore gli articoli 31, 32, 34a, 39 e 40 del precedente statuto (edizione marzo 2022).

Unia Segretariato centrale

Weltpoststrasse 20 CH-3000 Berna 16 T +41 31 350 21 11 info@unia.ch